

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(Art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008)

OGGETTO APPALTO:

Affidamento del progetto "PUNTO&CAPO" per i Comuni di Cerveteri e Ladispoli

del Distretto socio-sanitario ASL RMF2

Comune di Cerveteri

1. PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture alla affidatario o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'affidatario o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'affidatario;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'affidatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'affidatario;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3- ter la previsione per cui nei

casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Considerato che la gara di cui trattasi è finalizzata all'affidamento del progetto "PUNTO&CAPO" per i comuni del distretto socio-sanitario ASLRMF2, Cerveteri e Ladispoli, da realizzare presso le sedi individuate da queste amministrazioni e che quindi nel caso specifico l'Amministrazione Comunale di Cerveteri, in qualità di Comune Capofila, si configura quale "Centrale di Committenza" di cui all'articolo 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006 (amministrazione aggiudicatrice che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori), quest'ultima è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi.

Si precisa che sarà cura delle singole Amministrazioni presso cui verrà erogato il servizio integrare il predetto documento, all'atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra la documentazione di gara ed il relativo atto contrattuale.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di fornitura e prestazioni oggetto della Gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dell'appalto.

Il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste. Attraverso riunioni di coordinamento verranno discusse le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'affidatario è destinato ad operare, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (ex art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81).

All'affidatario, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività specifica, finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e del coordinamento. Rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle aziende appaltatrici:

- l'organigramma della sicurezza dell'azienda appaltatrice (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente);
- l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati);
- la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività;
- elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso.

2 RUOLI E COMPETENZE

2.1. COMMITTENTE

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente della stazione appaltante procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto scritto, e previa verifica dell'idoneità tecnico-professionale della affidatario come disposto dall'art. 26, comma 1 D.Lgs. 81/2008.

Sempre ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, i datori di lavoro titolari della disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgerà l'appalto indiranno una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008; in particolare dovrà ottemperare alle disposizioni contenute al Titolo I, capo III, sezione VI "Gestione delle emergenze" del suddetto decreto.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da uno specifico sopralluogo congiunto presso le strutture interessate per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, il datore di lavoro assicura che all'affidatario del progetto PUNTO&CAPO siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

2.2. L'AFFIDATARIO

L'espletamento delle attività da parte dell'affidatario richiede l'utilizzo di personale abilitato a svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente.

L'affidatario, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività.

L'affidatario partecipa ad una riunione di inizio attività con i datori di lavoro che hanno la disponibilità giuridica delle sedi di svolgimento per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza.

Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi di lavoro sede dell'appalto.

L'affidatario è tenuto a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dalla ditta stessa;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'area di lavoro;
- comunicare alla Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

3 ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.

All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, solitamente in seguito a sopralluogo nell'area, i datori di lavoro titolari della disponibilità giuridica dei luoghi di svolgimento indiranno una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili della affidatario al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente DUVRI condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni.

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di riunione di coordinamento come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dai datori di lavoro, anche su richiesta della affidatario, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

4 ANAGRAFICA

4.1. ANAGRAFICA COMMITTENTE

Denominazione	COMUNE DI CERVETERI
Indirizzo	PIAZZA RISORGIMENTO
Dirigente	DOTT SALVATORE GALIOTO
Funzionario	SIG.RA CATIA BISCETTI
Email	Caia.biscetti@comune.cerveteri.rm.it
telefono	
fax	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	

4.2 ANAGRAFICA AFFIDATARIO DEL PROGETTO

La tabella seguente è da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione della gara d'appalto.

Indirizzo sede legale	
Indirizzo unità produttiva	
Codice Fiscale e Partita Iva	
Legale Rappresentante	
Datore di lavoro	
Referente per il coordinamento	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei Lavoratori	
Medico Competente	

5 DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ IN APPALTO

5.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività oggetto d'appalto prevede interventi relativi al progetto " PUNTO&CAPO"

gestiti a livello distrettuale attraverso una gestione associata dei due comuni del distretto socio-

sanitario ASLRMF2 con delega al Comune capofila di Cerveteri.

L'attività è prevista negli indirizzi della programmazione sociale distrettuale contenuti nel Piano di zona relativo al 2009.

Gli interventi sono destinati giovani, adulti e famiglie coinvolti, o a rischio di coinvolgimento, nella problematica delle dipendenze, le persone più in generale della comunità che possono essere coinvolte nell'attività di informazione e prevenzione.

5.2. SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del presente appalto saranno svolte, in prima istanza, presso le seguenti sedi	SEDE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	ATTIVITÀ SVOLTE
Cerveteri	Sede affidatario	Incontri con utenza
Ladispoli	Sede affidatario	Incontri con utenza
Cerveteri	Sede uffici servizi sociali	riunioni
Ladispoli	Sede uffici servizi sociali	riunioni
Cerveteri	Scuole e territorio	Laboratori di prevenzione e operatività di strada
Ladispoli	Scuole e territorio	Laboratori di prevenzione e operatività di strada

6 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

6.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza di pericoli, che possono comportare un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto. A tal proposito saranno esaminate:

- le modalità operative seguite nell'esecuzione delle attività;
- l'organizzazione dell'attività e i tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previsti per lo svolgimento delle attività.

Si sottolinea il concetto secondo cui vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di *rischio delle sorgenti* (macchine, impianti ecc.) quanto i potenziali *rischi residui* che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni collettive e misure di sicurezza esistenti nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

In conclusione si vuole individuare ogni *rischio di esposizione* per il quale le modalità operative non ne consentano una gestione controllata: i *rischi residui*.

Pertanto la valutazione dei rischi viene effettuata in modo totalmente mirato alla natura dei lavori che verranno svolti, ma limitatamente agli aspetti relativi alla gestione delle possibili interferenze lasciando al datore di lavoro del personale impegnato il compito di valutare i rischi specifici propri delle attività svolte.

6.2. OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE

Obiettivo della presente valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere ai soggetti titolari della disponibilità giuridica dei luoghi di svolgimento dei servizi di individuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute del lavoratore, e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza. In tale contesto si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza. Tali misure di prevenzione comprendono:

- Prevenzione dei rischi professionali;
- Informazione dei lavoratori;
- Formazione professionale dei lavoratori.

Pertanto, nei casi in cui non risulti possibile eliminare i rischi, essi dovranno essere diminuiti nella misura del possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui.

In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione della valutazione, tali rischi residui saranno nuovamente valutati e si prenderà in considerazione la possibilità di eliminarli o ridurli ulteriormente alla luce dei progressi sopravvenuti in materia di sicurezza.

In questo ambito, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati, la valutazione dei rischi si configura, quindi, come una attività continua, non fine a se stessa, ma permanente nel tempo.

Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da interferenza nello svolgimento delle attività previste nell'appalto e soprattutto in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento negli stessi spazi ed orari in cui è previsto l'espletamento di servizi e/o lavori, sono emerse possibili situazioni di interferenza.

Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili alla compresenza dell'attività del progetto con le altre attività che normalmente si svolgono nelle strutture individuate, quali:

- Aggregazione sociale
- Uffici e sportelli servizi
- Recupero scolastico
- Corsi e laboratori.

A tal proposito, la ditta aggiudicataria verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di cui sopra. Se necessario l'Ente appaltante metterà in atto misure ulteriori per evitare che l'attività svolta al proprio interno venga ad interferire con le attività sopra indicate.

6.3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici, dipendenti comunali e lavoratori autonomi operanti a vario titolo presso le strutture individuate è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo.

All'esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come: basso; medio; elevato.

Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nelle tabelle elaborate per ciascuna tipologia di rischio è indicato quanto segue:

- Nella riga “**Tipologie di rischio**” compare la descrizione dei rischi ai quali il personale può essere esposto.
- Nella riga “**Interferenza**” sono elencate le circostanze per le quali la compresenza di imprese e lavoratori rende significativo lo specifico rischio .
- Nella riga “**Giudizio Qualitativo del rischio**” viene espresso il giudizio finale qualitativo.

- Nelle colonne “**Misure da adottare da parte dell’affidatario**” e “**Misure da adottare da parte del committente**” si riportano le misure preventive e protettive aggiuntive per il personale delle imprese appaltatrici impegnate e per il soggetto titolare della disponibilità giuridica dei locali conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.

RISCHIO GESTIONALE

Tipologia di rischio	Rischi legati alla mancanza di informazione e formazione dei lavoratori delle diverse imprese riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.
Interferenza	Mancata conoscenza delle reciproche attività.
Giudizio qualitativo del rischio	Basso
Misure da adottare da parte dell’affidatario	L’affidatario informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. I dipendenti dell’affidatario si presentano al responsabile della sede esaminata prima dell’inizio dei lavori con l’apposito tesserino di riconoscimento.

Misure da adottare da parte del committente	Il committente informa l’affidatario riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata. Rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare. Emanerà procedure affinché l’affidatario, se deve accedere all’area di pertinenza del luogo di lavoro con veicoli di servizio, non trovi personale o terzi nel suo raggio di azione.
--	--

RISCHIO ELETTRICO

Tipologia di rischio	Rischi legati alla presenza di impianti elettrici. Questi sono costituiti da quadri, linee e impianti sotto tensione (illuminazione e forza motrice, antintrusione, trasmissione dati ecc.). Tali impianti potrebbero non essere tutti dotati delle necessarie certificazioni e verifiche periodiche, risultando quindi pericolosi.
Interferenza	Possibile accesso agli impianti da parte di personale della affidatario non autorizzato.
Giudizio qualitativo del rischio	Elevato

Misure da adottare da parte dell'affidatario	<p>Il Datore di lavoro informerà i propri dipendenti circa le limitazioni di azione su impianti elettrici del luogo di lavoro, in particolare su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La necessità di utilizzare unicamente i comandi di corpi illuminanti e le prese a parete; - Il divieto di intervenire su interruttori posti all'interno di quadri elettrici; - Il divieto di effettuare riparazioni o sostituzioni sugli impianti o componenti vari; - Il divieto di realizzare artigianalmente prolunghes o simili. <p>In caso di necessità di manutenzione o ampliamento impianti, l'affidatario dovrà avvertire l'ufficio manutenzione del committente, il quale provvederà ad attuare ciò che si renda necessario.</p>
Misure da adottare da parte del committente	<p>Chiudere i quadri elettrici. Informare l'affidatario riguardo il divieto di manovra degli impianti elettrici. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.</p>

RISCHIO UTILIZZO ATTREZZATURE

Tipologia di rischio	<p>I lavoratori dell'affidatario devono utilizzare generalmente, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie. L'utilizzo delle attrezzature già in dotazione nei luoghi di intervento dovrà essere concordato con la committenza.</p>
Interferenza	<p>Possibile utilizzo di attrezzature del committente da parte dell'affidatario e, viceversa, possibili danni causati dalle attrezzature in uso.</p>
Giudizio qualitativo del rischio	<p>Medio</p>
Misure da adottare da parte dell'affidatario	<p>L'affidatario si impegna a sorvegliare le eventuali attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite. Se per lo svolgimento di alcune operazioni fosse necessario l'utilizzo di attrezzature elettriche, queste dovranno essere del tipo a doppio isolamento. Durante il loro utilizzo si dovrà impedire il passaggio agli eventuali presenti e non autorizzati, tramite idonee segnalazioni di pericolo.</p>
Misure da adottare da parte del committente	<p>Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature. In caso di utilizzo di attrezzature da parte dell'affidatario che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori del committente, provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.</p>

RISCHIO LEGATO ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE**RISCHIO LEGATO ALLA PRESENZA DI SUPERFICI SCIVOLOSE**

Tipologia di rischio	I pavimenti possono presentare zone bagnate.
Interferenza	Rischio di scivolamento di utenti o dipendenti.
Giudizio qualitativo del rischio	Medio
Misure da adottare da parte dell'affidatario	L'affidatario dei lavori di pulizia effettuerà le operazioni di lavaggio preferibilmente dopo l'orario di chiusura delle varie attività. Durante il lavaggio di pavimenti e scale impedirà il passaggio agli eventuali utenti presenti tramite idonee segnalazioni di pericolo fino alla completa asciugatura di questi.
Misure da adottare da parte del committente	Controllare la corretta applicazione delle procedure per l'eliminazione dei rischi.

RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Tipologia di rischio	Rischi legati alla mancanza di conoscenza del piano di emergenza o alla sua mancata applicazione.
Interferenza	Possibile causa di infortuni degli utenti o di dipendenti del committente.
Giudizio qualitativo del rischio	Elevato
Misure da adottare da parte dell'affidatario	L'affidatario informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza. La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none">- non parcheggiare i mezzi in zone che ostruiscano il deflusso verso i luoghi sicuri all'esterno dei fabbricati;- non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti;- seguire le istruzioni del gestore dell'emergenza in caso di pericolo;- se in caso di emergenza non sono presenti dipendenti del committente, si dovranno comunque seguire le indicazioni riportate sulle schede di emergenza affisse.

Tipologia di rischio	È possibile che più imprese operino nello stesso luogo di lavoro (ad esempio in caso di manutenzioni ecc.).
Interferenza	Possibile sovrapposizione di attività tra i lavoratori delle varie imprese.
Giudizio qualitativo del rischio	Basso
Misure da adottare da parte dell'affidatario	L'affidatario, nell'eventualità, dovrà stabilire con il committente e gli altri datori di lavoro, eventuali misure necessarie ad evitare interferenze reciproche. Tali misure dovranno far parte della presente valutazione.
Misure da adottare da parte del committente	Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni.

RISCHIO LEGATO ALL'AREA DI TRANSITO MERCI

Tipologia di rischio	Rischi legati alla presenza di una zona esterna, solitamente di pertinenza della struttura, adibita allo scarico merci, possibilità di fermarsi e di effettuare le operazioni senza rischio. Rischi legati alla presenza di personale o di utenti durante la percorrenza del percorso interno/esterno dell'edificio.
Interferenza	Presenza di personale od utenti durante le manovre del mezzo di trasporto e lo spostamento dei materiali.
Giudizio qualitativo del rischio	Elevato
Misure da adottare da parte dell'affidatario	L'affidatario ha l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima di effettuare le consegne. L'affidatario non deve utilizzare eventuali attrezzature del committente per il trasporto dei materiali.
Misure da adottare da parte del committente	Il committente mantiene libera l'area di scarico per facilitare le operazioni di transito/scarico. Inoltre dovrà attivarsi per far sì che il trasporto dei materiali lungo il percorso interno/esterno dell'edificio non provochi pericoli per i presenti, possibilmente evitando la presenza di questi ultimi. Il committente vieta l'ingresso al personale non preventivamente autorizzato ed identificato

7. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA RIDUZIONE DI FATTORI GENERICI DI RISCHIO

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.

Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

È obbligatorio:

- Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Affidatario, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committenza, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- Informare il Responsabile delle variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committenza le motivazioni per la mancata ottemperanza.

- Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committenza, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.
- Prendere preventivamente visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro committente o suo incaricato ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi oggetto dell'appalto. Devono inoltre prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.
- Le imprese saranno inoltre informate sui nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze nell'ambito delle sedi o dei locali dove si interviene.
- I corridoi e le vie di fuga in generale saranno mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; saranno sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.
- I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che dovranno sempre rimanere sgombri e liberi.
- Gli automezzi della ditta aggiudicataria dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, ecc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo sia per le persone presenti che agli altri automezzi.
- La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel Piano di Emergenza Interno dell'edificio in cui si trova ad operare e predisporre di conseguenza la propria struttura per la gestione delle emergenze. In caso di evacuazione dall'edificio: rimuovere le proprie attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso e seguire le indicazioni degli addetti all'emergenza e/o del personale del committente; recarsi all'esterno attraverso l'uscita più vicina senza attraversare la zona interessata dall'evento.
- Promuovere un incontro con il Responsabile della Affidatario, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.

- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici eventualmente presenti.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, ai componenti le squadre di emergenza.

8 COORDINAMENTO TRA DATORI DI LAVORO COMMITTENTI E DITTA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

I Committenti, ossia i soggetti titolari della disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro interessati dall'appalto dovranno:

- designare un referente operativo incaricato del coordinamento con la ditta aggiudicataria dell'appalto;
- informare e formare l'affidatario della presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti, anche se fuori dal regolare orario di lavoro;
- comunicare all'affidatario gli eventuali ulteriori rischi specifici presenti sul posto di lavoro;
- fornire all'affidatario copia del piano di emergenza predisposto, comprensivo dei nominativi degli addetti incaricati della gestione delle emergenze.
- L' affidatario dovrà:
 - prendere visione dei luoghi nei quali espletterà l'incarico, sottoscrivendo il verbale di sopralluogo (Allegato 1);
 - consegnare il proprio documento di valutazione del rischio;
 - proporre eventuali integrazioni al presente DUVRI;
 - comunicare il nominativo del referente operativo del coordinamento con la Committenza;
 - informare e formare il proprio personale in merito alle procedure di sicurezza interne per la sede presso la quale viene prestato il servizio oggetto dell'appalto.

9 GESTIONE DELLE EMERGENZE

9.1. PREMESSA

Sarà cura dell'affidatario organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale addetto.

La Committenza dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

9.2. ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Nell'eventualità si verificasse un incidente o un malore grave eseguire le seguenti procedure:

- Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti sul luogo di lavoro del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento.
- Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o mettere in sicurezza la vittima.
- Avvertire immediatamente il "118" fornendo all'operatore i seguenti dati:
 - a. descrizione sintetica dell'infortunio/malore;
 - b. ubicazione del luogo di lavoro e modalità di raggiungimento;
 - c. altri elementi ritenuti utili per l'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso;
- nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il luogo di lavoro fosse difficilmente individuabile, accordarsi con l'operatore del "118" per l'attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l'ambulanza presso il luogo dell'infortunio;
- Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice, mascherine, visiere paraschizzi); rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti; non spostare la persona dal luogo dell'incidente a meno di un pericolo di vita imminente; prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

- Dopo aver prestato un soccorso: procedere alla pulizia del proprio corpo; eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.
- La cassetta di pronto soccorso dovrà essere costantemente integrata e completa nella sua dotazione al fine di garantire il corretto stato d'uso;

9.3. MISURE PREVENTIVE ANTINCENDIO

Le misure preventive da adottare per prevenire l'insorgere di un incendio sono le seguenti:

- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
- ridurre la probabilità di insorgenza di incendio;
- vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di estinzione nei luoghi ove sussiste il pericolo di incendio/esplosione;
- non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli quantità;
- qualora vengano eseguite lavorazioni con l'uso di attrezzature che possano innescare incendi/esplosioni e con preparati pericolosi, assicurarsi di:
 - a) non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilità di innesco di incendio/esplosione;
 - b) non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione;
- allertare le persone presenti sul luogo di lavoro del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
- allontanare, senza mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, attrezzature e materiali che potrebbero alimentare l'incendio/esplosione;
- tentare di circoscrivere ed estinguere l'incendio tramite un addetto munito di estintore, posizionato a circa 3 m dall'incendio, con direzione del getto alla base delle fiamme.
- avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" ovvero il pronto intervento del CFVA al n. 1515.
- qualora ci fossero persone coinvolte nell'incendio sottrarle dalle zone di pericolo e adottare le procedure di pronto soccorso.

9.4. PROCEDURE IN CASO DI RISCHIO BIOLOGICO

Il D.Lgs.81/2008 e s.m.i definisce come agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Il sopra menzionato decreto prescrive che nei luoghi di lavoro sia effettuata la valutazione del rischio biologico; il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative; nei punti che seguono vengono date le indicazioni riferite all'esito della valutazione.

In tutte le attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua misure tecniche.

Nell'eventualità si verificasse una grave contaminazione eseguire le seguenti procedure:

- Allertare le persone presenti sul luogo di lavoro del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
- Assicurarsi che non vi sia personale contaminato.
- Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" e, nel caso di vittime,
- il "118"; Allertare, inoltre, il Presidio sanitario di zona.
- Qualora ci fossero persone contaminate sottrarle dalle zone di minaccia con l'utilizzo di idonei DPI e adottare le procedure di pronto soccorso.

9.5. PROCEDURE IN CASO DI EVACUAZIONE

È necessario mantenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione.

Per ogni fase di lavoro verranno coordinate le ditte presenti (nel caso in cui siano presenti più ditte) e durante le riunioni di coordinamento verranno resi noti i nominati degli addetti alla evacuazione e coordinate fra le ditte le attività di evacuazione. Ogni ditta avrà l'onere di formare ed informare i propri lavoratori in merito alle corrette procedure di sicurezza.

Per le fasi di lavori durante le quali opera un'unica ditta, sarà compito dell'ditta stessa organizzare la squadra di evacuazione dopo aver adeguatamente informato e formato i lavoratori e gli addetti alla evacuazione sulle procedure di sicurezza.

10 COSTI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso”.

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'affidatario mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

I costi della sicurezza sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo **interferenziale** e relativi al Servizio in oggetto, come indicato dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n° 3 del 5 marzo 2008 “*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.*”

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi, rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi sono pari a zero.

ALL. 1 – VERBALE DI COORDINAMENTO

Con riferimento alla gara d'appalto indetta con Determinazione n. _____ del _____,
relativa al servizio di _____

i sottoscritti:

- _____, in qualità di referente operativo incaricato dall'Amministrazione Comunale di _____,
- _____, in qualità di referente operativo incaricato dalla ditta _____, aggiudicataria dell'appalto in oggetto,
- _____, in qualità di _____,
- _____, in qualità di _____,

DICHIARANO

1. di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovrà svolgere il servizio oggetto dell'appalto, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Affidatario nelle condizioni di informare i propri dipendenti sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08;
2. di aver verificato la congruenza tra il presente DUVRI e il documento di valutazione dei rischi dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto;
3. di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti ulteriori rischi non contemplati nel DUVRI, per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:

_____, li _____

Letto, approvato e sottoscritto.